

PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DI TUTELA E CURATELA
NELL'AMBITO DELL'AZIENDA USL DI MODENA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

artt. 343-389; art. 419, 3° co.; **artt. 422-423; art. 424; art. 392; art. 779; art. 596; art. 2048** codice civile
artt. 2028-2032 codice civile (per i non tutelati) art. 45, 1 ° co: r.d. 30 marzo 1942, n°. 318 "Disposizione per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie"
I. 19 maggio 1975 n°. 151 "IRiforma del diritto di famiglia"; art. 19, 1 ° co n. 5 codice penale.

TUTELA /INTERDIZIONE, CURATELA E INABILITAZIONE

Quando la potestà dei genitori difetta per mancanza dei genitori legittimi, naturali o adottivi, nonché dell'affiliante, ad essi assimilato, oppure si estingue per raggiungimento della maggiore età o della emancipazione del soggetto già ad essa sottoposto, il quale tuttavia è pienamente o parzialmente incapace, la protezione si realizza attraverso altri istituti suppletivi di quella potestà.

E' compito dell'ordinamento giuridico individuare il rimedio, attraverso l'istituto della tutela, che può riguardare soggetti minori di età o soggetti maggiorenni interdetti e della curatela che può riguardare i minori emancipati o soggetti inabilitati.

Fulcro degli istituti della tutela e della curatela (minori, minori emancipati, interdetti o inabilitati) è

l'Ufficio tutelare.

Tale ufficio presente presso le preture circondariali è complesso e comprensivo di più elementi, aventi diversa natura, quali:

- giudice tutelare
- tutore (minori o interdetti)
protutore
- curatore (minori emancipati o inabilitati)
curatore speciale

II giudice tutelare: ha natura pubblica, essendo un organo dello Stato investito di un pubblico potere, esercitante una pubblica funzione per un interesse generale, nel quale converge l'interesse individuale del tutelato. Al giudice tutelare spettano compiti di direzione e di vigilanza. Nell'esercizio di questi compiti può convocare in qualsiasi momento il tutore e il protutore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela; ed avendo compiti di direzione può dare ad essi istruzioni inerenti gli interessi morali e patrimoniali del tutelato.

II tutore e il protutore sono soggetti privati, o pubblici nel caso dell'art.354, investiti di un potere privato, esercitanti una funzione direttamente rivolta alla realizzazione dell'interesse individuale del tutelato (che può essere: un minore o un maggiore di età in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi dichiarato pertanto interdetto), nei limiti e secondo le regole fissate dalla legge. Al tutore spettano i compiti relativi all'esercizio della tutela (potestà tutoria) sinteticamente: la cura della persona, la sua rappresentanza in tutti gli atti civili e l'amministrazione dei suoi beni.

I poteri spettanti al tutore nei confronti del tutelato hanno natura funzionale in quanto il loro esercizio è dovuto nell'interesse del minore. L'esercizio dei compiti di tutore non prevede di norma compensi. Incombe al tutore e protutore l'onere della prova liberatoria. Al tutore incombe l'obbligo di tenuta della contabilità della sua amministrazione e di rendimento annuale della stessa al giudice tutelare. Il tutore deve amministrare il patrimonio del tutelato con la diligenza del buon padre di famiglia, ed è responsabile verso il tutelato per ogni danno a lui cagionato violando i doveri del proprio ufficio.

11 protutore, è un elemento di complementarità e viene nominato dal Giudice tutelare in tutte le circostanze nelle quali l'interesse del tutore sia in opposizione con l'interesse del tutelato, (tutte le volte che una tutela viene affidata a persone diverse dall'Ente di assistenza). Spettano ad esso le funzioni di sorveglianza e collaborazione stabilite dalla legge. Quando si verifica un contrasto d'interessi tra tutore e tutelato, il protutore sostituisce il tutore, automaticamente assumendo l'arappresentanza del tutelato nell'ambito dei rapporti in cui il contrasto è sorto.

Curatela: è una tutela di minore intensità o meglio riguarda sia i minori emancipati che soggetti maggiori di età che, tuttavia, presentano una parziale incapacità a causa della loro infermità (es una infermità psichica non grave da dar luogo all'interdizione; possono esserlo anche coloro la cui sfera psichica è alterata dall'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti o che soffrono quella sorta di debolezza e squilibrio mentale che deriva dalla prodigalità). Nel corso del procedimento di inabilitazione viene individuato il curatore provvisorio che avrà gli stessi poteri del curatore che sarà nominato dopo la sentenza di inabilitazione. I poteri riconosciuti al curatore si sintetizzano in tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per la cui effettuazione occorre non solo il consenso del curatore ma anche quello del giudice tutelare. Nel caso di conflitto d'interessi tra curatore e l'inabilitato il Giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Amministratore di sostegno

Gestione d'affari: esistono delle situazioni di fatto nelle quali, pur in assenza di provvedimenti di interdizioni o inabilitazione, ci si trova, come Ente assistenziale, a dover esplicitare, assien-re ai normali compiti istituzionali, funzioni di supporto amministrativo nei confronti di quei pazienti affidati alla pubblica assistenza o da tempo inseriti in strutture di ricovero e privi di supporti familiari. Per "regolarizzare" queste situazioni si pensava di utilizzare l'istituto regolato dall'art. 2028 "gestione d'affari altrui" del codice civile.

FINALITÀ'

Fino ad ora le funzioni di tutore, sono state dai Giudici tutelari, assegnate al legale rappresentate dell'Ente. Questo modello organizzativo, in una struttura complessa quale l'Azienda USL, ha creato diversi problemi ed ha dimostrato di essere poco funzionale, rispetto ad una gestione operativa, essendoci troppo "distanza" tra tutore e tutelato. Il confronto con i diversi Uffici dei Giudici Tutelari della provincia di Modena è nel senso di assunzione diretta di responsabilità tutelari ai Direttori di Distretto, in virtù del principio : che la titolarità dell'ufficio di tutore deve avvicinarsi, per quanto possibile, al tutelato, in questo modo sarà possibile "costruire" attorno al tutelato tutti gli interventi di carattere :sociale e sanitari necessari. Il Distretto diviene pertanto l'assegnatario della funzione di tutore. Il Direttore del Distretto potrà poi individuare uno o più operatori ai quali delegare l'esercizio materiale della tutela. Nell'esercitare la funzione di tutore il Direttore del Distretto si avvarrà dell'Ufficio Tutela, secondo modalità operative di seguito meglio specificate. L'Ufficio Tutela avrà il compito di assistere i dirigenti responsabili e gli operatori impegnati nell'attività connessa all'esercizio delle tutele o curatele, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti giuridico amministrativi ed economico-patrimoniale.

' diverse tipologie di

-

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE TUTELATI E CURATELATI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL DENARO DEGLI ASSISTITI DEL SETTORE PSICHIATRIA DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL'AZIENDA USL DI MODENA

Titolo I - Aspetti generali -

1 - OGGETTO

L'Azienda USL di Modena assicura nei confronti dei tutelati, curatelati in carico a questa Azienda o comunque degli assistiti dell'area sociale (handicap, minori e tossicodipendenti /alcolisti) e dei dipartimenti salute mentale, una corretta custodia del denaro.

2 - BENEFICIARI

Possono usufruire del servizio, oltre che i tutelati e curatelati in carico all'Azienda, anche coloro, assistiti dai servizi di cui sopra, ne facciano espressa richiesta, sia direttamente che a mezzo ctti rappresentante legale, nel rispetto del codice civile in materia di capacità personale.

Il servizio è gratuito.

3 - SERVIZI COMPETENTI

Gli adempimenti, relativi al servizio di custodia, vengono assicurati congiuntamente, per quanto di rispettiva competenza, secondo la seguente articolazione:

- a livello centrale con l'Ufficio Tutela e l'utilizzo di personale amministrativo;
- a livello distrettuale con il Direttore di Distretto e personale del ruolo sanitario e tecnico, in posizione funzionale non inferiore a quella di operatore professionale coordinatore collaboratore o equivalente, entrambi i livelli si avvarranno della collaborazione con l'Istituto bancario all'Uopo individuato dall'Azienda USL di Modena.

4 - PERSONALE ADDETTO

L'individuazione del personale abilitato è demandata, per i compiti di rispettiva competenza:

1. Direttori di Distretto di concerto con i responsabili DSM e Area sociale (Minori, Handicap e Tossicodipendenti/Alcolisti);
2. dall'Ufficio Tutela;

in quali poi provvederanno alla comunicazione scritta regolarmente notificata all'interessato; l'indebita ingerenza in tali attività da parte del personale non autorizzato costituisce infrazione disciplinare e/o fattispecie penale.

5 - TITOLI

Le somme di proprietà dei tutelati o curatelati dall'Azienda USL di Modena o comunque degli assistiti dell'Area sociale (Minori, Handicap e Tossicodipendenti/Alcolisti) o Dipartimenti Salute mentale che ne facciano richiesta come da art. 1, dovranno essere integralmente custodite in deposito fruttifero o conto corrente intestato all'utente.

6 - DOCUMENTAZIONE

Per coloro che si avvalgono del servizio deve essere predisposta, a cura dell'Ufficio Tutela, una scheda nominativa con indicazione dei dati anagrafici, del numero di fascicolo amministrativo, del numero di conto corrente e dei movimenti di entrata e di uscita e del relativo saldo.

Sulle schede di cui sopra dovranno essere apposte le firme:

- del Responsabile dell'Ufficio Tutela per eventuali depositi;
- dell'assistito, o dal personale individuato come da articolo 4 punto 1) del presente regolamento, per i prelievi;

7 - DOCUMENTAZIONE DISTRETTUALE

Presso ogni servizio distrettuale competente - Area sociale (minori, handicap e tossicodipendenti/alcolisti) o Dipartimento salute mentale a cura del personale individuato dal precedente art. 4 puntcl), sono istituite e mantenute cronologicamente aggiornate e conservate le schede personali degli assistiti nelle quali sono riportate le operazioni di prelievo effettuate per conto degli assistiti ed i versamenti agli stessi erogati, con l'indicazione della causale e la sottoscrizione dell'operatore, nonché le relativa documentazione giustificativa.

Titolo li - Svolgimento dei servizio

CAPO I - ENTRATE E VERSAMENTI

8-ENTRATE

Sono ammessi i versamenti effettuati dai beneficiari come individuati dal precedente art. 2 del regolamento nonché da:

- a) loro rappresentante legale o curatore b) famigliari
- c) delegati, individuati nelle forme del precedente art. 4 del regolamento d) per accreditamento delle pensioni secondo normativa vigente

La titolarità degli aventi diritto di cui ai punti precedenti, va idoneamente comprovata.

9 -VERSAMENTI

Qualsiasi tipo di versamento deve essere effettuato previa compilazione e sottoscrizione di "buono di deposito" in dotazione all'Istituto bancario individuato dall'Azienda USL a forma di registro bollettario madre e figlia, numerato e datato; con indicazione del nominativo dell'utente, dell'ammontare della somma di denaro e della causale di versamento, l'operazione dovrà poi essere registrata, sull'apposita scheda norrrinativa intestata all'utente di cui all'art. 2, a cura dell'Ufficio Tutele.

CAPO II USCITE E PRELIEVI

10- PRELIEVI

Sono ammessi i prelievi richiesti da: a) assistiti utenti del servizio b) tutore o curatore dell'assistito utente c) personale del ruolo sanitario e tecnico di cui all'art. 4

11 - TIPOLOGIA DI SPESA

i prelievi possono essere effettuati per soddisfare le seguenti necessità degli assistiti:

1. spese strettamente personali sia di tipo corrente (bar, sigarette, autobus ecc,) che di tipo straordinario o di natura periodica (es. indumenti, soggiorni, ecc.);
2. partecipazione dell'assistito al pagamento delle spese alberghiere;

12 - MODALITÀ' DEI PRELIEVI

I prelievi per le spese di cui ai punti 1. e 2. dell'art. 11 devono essere autorizzati mediante compilazione e sottoscrizione di buono di prelievo in dotazione all'Istituto bancario individuato dall'Azienda USL che deve avere le medesime caratteristiche del buono di deposito.

La richiesta deve essere vistata dal tutore o curatore là dove esiste uno specifico provvedimento di tutela e di curatela.

Per coloro che hanno richiesto l'utilizzo del servizio di custodia ma nei cui confronti non sono stati emessi provvedimenti di inabilitazione o interdizione, dal responsabile del servizio di afferenza. Di tali richieste dovrà essere conservata idonea documentazione delle spese cui i prelievi sono destinati. Qualora le somme da prelevarsi siano da destinarsi per volontà dell'assistito, a familiari o a terzi, il visto del responsabile dovrà essere accompagnato da congrua relazione sulle motivazioni che hanno dato luogo alla richiesta. Tale relazione dovrà essere sottoscritta in firma liberatoria dal familiare o terzo destinatario delle somme.

CAPO III - Cessazione del servizio nei riguardi del singolo utente

13 - CESSAZIONE DEL SERVIZIO

E' disposta la cessazione del servizio nei riguardi del singolo utente:

- nel caso di nomina di nuovo tutore o curatore, diverso dall'AUSL
- nel caso di interdizione o inabilitazione e conseguente nomina di tutore o curatore diverso dall'AUSL; a questo proposito il tutore dovrà presentare copia autentica della nomina a tutore e decreto di autorizzazione del Giudice tutelare a riscuotere capitali art. 374 del c.c. I comma n. 2). (verificare con legcle sulla documentazione amministrativa);
- qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta, sia direttamente che a mezzo di rappresentante legale;

14 - DECESSO DELL'ASSISTITO

E' pure disposta la cessazione del servizio nel caso di decesso dell'utente, previa consegna ai legittimi eredi dei titoli sopradetti individuati a cura dell'Area sociale (minori, handicap tossicodipendenti/alcolisti) e del Dipartimento salute mentale.

Al proposito dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- 1) **per il caso di decesso di utente incapace:** la consegna di quanto dovuto dovrà essere effettuata al tutore, il quale dovrà rilasciare ricevuta liberatoria;
- 2) per il caso di decesso di **utente incapace, per il quale l'AUSL** era stata nominata tutore o curatore: la consegna di quanto dovuto dovrà essere effettuata agli eredi i quali dovranno iprodurm copia autentica del titolo vantato e rilasciare idonea ricevuta liberatoria nei modi di legge; (nel caso in cui, dalle ricerche effettuate, non si individuano eredi entro il VI grado, il denaro potrà essere introitato dall'AAenda USL di Modena vincolandolo alla realizzazione di specifici progetti ad hoc);
- 3) **per il caso di decesso di utente capace, con testamento:** la consegna di quante dovuto dovrà essere effettuata a favore degli eredi testamentari, i quali dovranno produrre copia autentica del titolo vantato e rilasciare idonea ricevuta liberatoria nei modi di legge; qualora il testamento sia stato consegnato a personale dipendente dovrà provvedersi a cura del Dipartimento salute mentale o area sociale alla sua consegna ad un notaio per la Pubblicazione ai sensi dell'art. 620 c.c.
- 4) **per il caso di decesso di utente capace, privo di testamento:** la consegna di quanto dovuto dovrà essere effettuata a favore degli eredi legittimi i quali dovranno produrre: atto sostitutivo di atto notorio che comprovi la loro qualità di eredi e idonea ricevuta liberatoria

Titolo 111: Disposizioni finali.

15 - CONTROLLI

I responsabili del Dipartimento Salute Mentale e dell' Area Sociale (minori, hancicap e tossicodipendenti/alcolisti) e l'Ufficio Tutela, ciascuno per le n-raterie di propria competenza,, dispongono controlli per accertare la regolarità del loro servizio e~ riferiscono sull'andamento del servizio di cui sopra, con relazione annuale, al Direttore del Distretto di appartenenza che pupi effettuare verifiche in qualsiasi momento

I funzionari del servizio economico finanziario possono, inoltre, procedere in qualsiasi moriento a controlli e verifiche sulla corretta tenuta dei registri, schede e documentazione previste dal presente regolamento, nonché dei livelli di deposito e/o altri titoli similari. Di tali verifiche viene redatto idoneo verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Responsabile del Dipartimento Salute Mentale o dell'Area sociale (minori, handicap tossicodipendenti/alcolisti) o suo delegato.